ARSIAL Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° **607** del **16/09/2024**

Struttura proponente: AREA QUALITA' E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE			**Proposta n**. 2055 **del** 16/09/2024
CODICE CRAM: DG.004.	**Ob. Funz.:** non ricorre	**CIG:** non ricorre	**CUP:** F89J20000430006
Oggetto: Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione, ex art. 15 legge 241/90, tra l'ARSIAL e il Comune di Farnese (VT) - Ente di gestore della Riserva Naturale Regionale Selva del Lamone, per la replica e trasferimento, al di fuori delle aree di Progetto LIFE GRACE, di metodi e conoscenze inerenti a buone pratiche e strategie di conservazione e valorizzazione della biodiversità, da attivarsi su superfici di pascolo del Comune di Farnese (VT) ricadenti nella ZPS IT6010056 Selva del Lamone e Monti di Castro e ZSC IT6010013 Selva del Lamone. Progetto LIFE Grace (LIFE19 GIE/IT000977)			

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI **NO**

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione

Funzionario Istruttore	
Data 16/09/2024	*Firma Macciocchi Alessandra*
Responsabile P.O.	
Data 16/09/2024	*Firma Macciocchi Alessandra*
Responsabile del procedimento	
Data 16/09/2024	*Firma Macciocchi Alessandra*
Dirigente di AREA	
Data 16/09/2024	*Firma Di Giovannantonio Claudio*

OGGETTO: Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione, ex art. 15 legge 241/90, tra l'ARSIAL e il Comune di Farnese (VT) - Ente di gestore della Riserva Naturale Regionale Selva del Lamone, per la replica e trasferimento, al di fuori delle aree di Progetto LIFE GRACE, di metodi e conoscenze inerenti a buone pratiche e strategie di conservazione e valorizzazione della biodiversità, da attivarsi su superfici di pascolo del Comune di Farnese (VT) ricadenti nella ZPS IT6010056 Selva del Lamone e Monti di Castro e ZSC IT6010013 Selva del Lamone. Progetto LIFE Grace (LIFE19 GIE/IT000977)

IL DIRIGENTE DELL'AREA

VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto, approvato con Deliberazione 20 luglio 2021, n. 472, avente ad oggetto "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), ex art. 8- ter co.2 della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2",

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00100 del 15 giugno 2023, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del dott. Massimiliano Raffa;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 13 settembre 2023, n. 52/CS/RE, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale di ARSIAL al Dott. Giacomo Guastella, a far data 01 ottobre 2023, giusta Determinazione dirigenziale 02 ottobre 2023, n. 641/RE;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale 22 luglio 2024, n. 77, con la quale è stato disposto di conferire l'incarico delle funzioni dirigenziali dell'Area Qualità e Pianificazione Territoriale, presso la sede centrale di ARSIAL, al Dott. Claudio Di Giovannantonio, a far data 01 agosto 2024, per anni 3 (tre), eventualmente rinnovabili, secondo le esigenze dell'Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente e comunque non oltre l'eventuale data di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età;

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 23 – Legge di stabilità regionale 2024;

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 24, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026 e dei suoi Enti pubblici dipendenti. Con l'art. n. 6, comma 1, lett c), della predetta Legge è stato approvato, altresì, il Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026 ARSIAL, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 77/CS/RE del 21 novembre 2023;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

VISTO il Reg. UE n. 1293/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che istituisce un programma europeo per l'ambiente e per il clima (LIFE) per il

periodo 2014/2020, avente, come obiettivo generale, tra gli altri, quello di sostenere la governance ambientale e climatica, anche mediante una maggiore partecipazione della società civile, delle ONG e degli attori locali;

DATO ATTO che l'ARSIAL ha presentato alla Commissione Europea un progetto LIFE, denominato LIFE19 GIE/IT/000977 GRAsslands Conservation Efforts through usage (Grace), che promuove la conservazione e il ripristino degli Habitat Natura 2000 legati alle praterie secondarie (Habitat target: 6210*-6220*-6230*) all'interno di tre Zone di Protezione Speciale (ZPS) della Regione Lazio (Aree target: Monti Ausoni e Aurunci - IT6040043, Monti Reatini - IT6020005, Comprensorio Tolfetano – Cerite – Manziate - IT6030005), nonché il trasferimento e replica di tutte le buone pratiche di gestione e conservazione previste tra gli obiettivi di progetto, anche fuori dalle tre Aree target;

DATO ATTO che con nota della Commissione Europea del 7 agosto 2020, acquisita al protocollo ARSIAL con n. 6818 del 10 agosto 2020, veniva comunicata all'Agenzia la formale approvazione del progetto LIFE GRACE e veniva trasmesso il Grant Agreement, che è stato sottoscritto dal legale rappresentante di ARSIAL il 20 agosto 2020 e rimesso ai Servizi della Commissione Europea;

CONSIDERATO che in particolare, uno degli obiettivi del progetto LIFE Grace è quello di definire con i diversi stakeholder la realizzazione di un modello di gestione condivisa e partecipata, finalizzata alla promozione di interventi direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente di habitat e specie ricadenti nelle aree della Rete N2000 al fine di realizzare gli obiettivi generali della Dir. 92/43 CEE Habitat, ovvero salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (artt. 2 e 3);

CONSIDERATO che Arsial ha acquisito dall'Istituto Geografico Militare Italiano la riproduzione digitale di fotogrammi del volo G.A.I. 1954-1955, riguardanti l'intera superficie regionale, provvedendo alla georeferenziazione e alla mosaicatura, in coerenza con le sezioni della Carta Tecnica Regionale (CTR) in scala 1:10.000, elaborando ricostruzioni diacroniche sull'uso e sulla copertura del suolo su tutto il territorio regionale, che, confrontate con quelle di epoche successive, consentono di verificarne i cambiamenti intercorsi, con particolare riguardo alle superfici agricole;

RITENUTO pertanto che è comune intendimento di ARSIAL e il Comune di Farnese (VT) – Ente gestore della Riserva Naturale Regionale Selva del Lamone (RNRSDL), attivare una collaborazione per il raggiungimento di obiettivi comuni e di pubblico interesse in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio, nonché di conservazione degli habitat naturali di Direttiva comunitaria, tramite il supporto tecnico-scientifico di Arsial, finalizzato al trasferimento di tutte le buone pratiche di gestione e conservazione previste da Progetto Life Grace per il miglioramento delle superfici di habitat di prateria secondaria in particolare ricadenti su superfici di pascolo nonché la promozione di azioni a supporto degli allevatori anche tramite la valorizzazione dei dati pubblici (BDN, SIAN, immagini volo IGM-GAI 1957) disponibili in seno all' Agenzia;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 88 del 29.07.2024, con la quale il Comune di Farnese (VT) ha approvato lo schema di Accordo di collaborazione, ex art. 15 legge 241/90, ad oggetto "*replica e trasferimento, al di fuori delle aree di Progetto LIFE*

GRACE, di metodi e conoscenze inerenti a buone pratiche e strategie di conservazione e valorizzazione della biodiversità, da attivarsi su superfici di pascolo del Comune di Farnese (VT), all'interno della Riserva Naturale Regionale Selva del Lamone e della ZPS IT6010056 Selva del Lamone e Monti di Castro e ZSC IT6010013 Selva del Lamone;

VISTO l'art.7, comma 4, del d.legisl. 36/2023 "Codice contratti pubblici" prevede che la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* che, all'art. 15, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 1, commi 2 e 3, della medesima legge;

DATO ATTO che l'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., prevede che *"a fare data dal 30 giugno 2014, gli accordi di cui al comma 1, sono sottoscritti con firma digitale elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi"*;

RICHIAMATO e VISTO l'art. 19, dello Statuto di Arsial approvato con Deliberazione della Giunta Regionale e degli Assessori del Lazio 20 luglio 2021, n. 472;

DATO ATTO che lo schema di Accordo di collaborazione, in allegato alla presente deliberazione, non prevede alcun onere finanziario a carico delle Parti;

CONSIDERATO che il Dirigente dell'Area ha individuato, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, quale responsabile unico del procedimento la d.ssa Alessandra Macciocchi;

SU PROPOSTA e istruttoria del RUP;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI APPROVARE lo schema di Accordo di collaborazione tra ARSIAL e il Comune di Farnese (VT) – Ente gestore della Riserva Naturale Regionale Selva del Lamone

(RNRSDL), parte integrante della presente Determinazione, finalizzato alla attivazione nell'ambito del progetto LIFE Grace di specifici accordi e procedure per la realizzazione di interventi/attività idonei al miglioramento della gestione e conservazione degli habitat di prateria secondaria ricadenti sulle superfici di pascolo all'interno della RNRSDL, nel territorio nel Comune di Farnese (VT), nella ZPS IT6010056 Selva del Lamone e Monti di Castro e ZSC IT6010013 Selva del Lamone , nonché la promozione di azioni a supporto degli allevatori anche tramite la valorizzazione dei dati pubblici (BDN, SIAN, immagini volo IGM-GAI 1957) disponibili in seno all' Agenzia.

DI NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento la d.ssa Alessandra Macciocchi.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.Lgs.33/2013	23	1			x			x

SCHEMA DI ACCORDO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
ai sensi dell'ex art. 15, l.241/90
(Approvato con DGC n. 88 del 29/07/2024 e Determinazione Arsial n.___ del __/__/__)

CUP F89J20000430006

OGGETTO: replica e trasferimento, al di fuori delle aree di Progetto LIFE GRACE, di metodi e conoscenze inerenti a buone pratiche e strategie di conservazione e valorizzazione della biodiversità, da attivarsi su superfici di pascolo del Comune di Farnese (VT), all'interno della Riserva Naturale Regionale Selva del Lamone e della *ZPS IT6010056 Selva del Lamone e Monti di Castro e ZSC IT6010013 Selva del Lamone.* Progetto Life Grace (LIFE19 GIE/IT000977).

TRA

L'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (d'ora innanzi denominata ARSIAL), nella persona del Dirigente dell'Area Tutela Risorse, Vigilanza Qualità delle produzioni Dott. Claudio Di Giovannantonio, domiciliato per la carica presso ARSIAL, via Rodolfo Lanciani, 38 00162 Roma – P. IVA 04838391003, in qualità di partner capofila del progetto Life Grace (LIFE19 GIE/IT000977);

E

Il **Comune di Farnese,** nella persona del Sindaco pro tempore Giuseppe Ciucci domiciliato per la carica presso il Comune di Farnese, Via Vittorio Emanuele III, 395 (VT) in qualità di Ente di gestione della Riserva Naturale Regionale Selva del Lamone e dei diritti reali di uso civico delle superfici di pascolo ricadenti nel Sito N2000 *ZPS IT6010056 Selva del Lamone e Monti di Castro e ZSC IT6010013 Selva del Lamone;*

PREMESSO CHE:

L'**ARSIAL**, è partner capofila del progetto LIFE GRACE *GRAsslands Conservation Efforts through usage* (LIFE19 GIE/IT000977) finanziato dalla UE, finalizzato alla conservazione degli habitat seminaturali della Rete Natura 2000 *(6210*, 6220*, 6230*, ricadenti all'interno di tre Zone di Protezione Speciale (ZPS) della Regione Lazio* Monti Ausoni e Aurunci - IT6040043, Monti Reatini - IT6020005, Comprensorio Tolfetano – Cerite – Manziate - IT6030005), accomunati dalla necessità del pascolamento quale condizione necessaria ad evitarne il degrado e la perdita attualmente in atto per conversione a bosco ed arbusteti.
Con il supporto scientifico del Dipartimento di Biologia Ambientale dell'Università La Sapienza (DEB), sono state individuate ed analizzate le superfici di pascolo sulle quali sono presenti i richiamati habitat pascolivi di Direttiva interessati da fenomeni di degrado, determinati da abbandono produttivo, sovrapascolo e/o sottopascolo, che stanno evolvendo verso altre formazioni a seguito di insediamento di vegetazione arborea ed arbustiva, compromettendo anche le future potenzialità di accesso a misure PAC e PSR.

Il progetto promuove specifiche azioni a supporto degli allevatori e dei soggetti gestori dei demani collettivi volte alla pianificazione di interventi idonei alla gestione e conservazione di habitat di Direttiva, comuni a tutta la UE, in coerenza con le misure di conservazione generali e sito-specifiche, finalizzata a prevenire la compromissione delle potenzialità di riattivazione delle aree di pascolo non fruite o sottoutilizzate, tra cui:

- supporto alla revisione del regolamento di esercizio dell'uso civico di pascolo, secondo le previsioni in materia ambientale;
- aggiornamento agli allevatori sulla corretta gestione e implementazione dei dati e delle informazioni aziendali sull'applicativo informatico della Banca dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica – BDN e verifica dei carichi effettivi sulle superfici pascolive gestite dall'Ente titolare;
- analisi di dettaglio su scala catastale, relativamente alla superficie agricola utilizzata e non, con rappresentazione degli ordinamenti produttivi delle superfici non a fascicolo AGEA e delle eventuali transizioni vegetazionali in atto sui terreni agricoli in abbandono;
- messa a disposizione di documentazione utile alla sottoscrizione di misure contrattuali (accordi di gestione) ai sensi della DGR Lazio 569/2012;
- attivazione di procedure per la conservazione degli habitat di prateria semi-naturale tutelati ai fini della biodiversità, ai sensi del D. Lgs. 34/2018 e del Decreto Interministeriale 12/08/2021 "Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali", che cita il Volo GAI 1954-1955 come documentazione utile a dimostrare la presenza stabile e continuativa di precedenti colture agro-silvo-pastorali sulle superfici oggetto di eventuali interventi di ripristino;

L'Agenzia inoltre, ha acquisito dall'IGM di Firenze la riproduzione digitale di fotogrammi del volo G.A.I. 1954-1955, riguardanti l'intera superficie regionale, provvedendo alla georeferenziazione e alla mosaicatura, in coerenza con la Carta Tecnica Regionale (CTR) in scala 1:10.000, elaborando ricostruzioni diacroniche sull'uso e sulla copertura del suolo su tutto il territorio regionale, che, confrontate con quelle di epoche successive, consentono di verificarne i cambiamenti intercorsi con particolare riguardo alle superfici agricole;

Il Comune di Farnese con L.R. n. 45 del 12/09/1994 (B.U.R.L. n. 26 del 20/09/1994 – S.O. n. 8) è soggetto gestore della Riserva, la quale tutela tutti gli habitat naturali e seminaturali presenti sul proprio territorio e ne promuove la conoscenza attraverso attività di educazione ambientale e ricerca scientifica, progettate e realizzate dalla stessa e/o in collaborazione con Istituti pubblici e/o Enti e Associazioni, nonché l'attuazione delle misure agroambientali previste nell'ambito dei programmi per l'impiego dei fondi strutturali.
Parte della superficie amministrativa del Comune di Farnese è esterna ai confini della Riserva, ma ricade comunque all'interno della ZPS IT6010056 - Selva del Lamone e Monti di Castro e ZSC IT6010013 Selva del Lamone (DGR 612/2011, Ente Gestore Regione Lazio; DGR 162/2016, Ente Gestore Regione Lazio).
La gestione della Riserva, che ricade internamente all'interno del Comune di Farnese, viene effettuata attraverso azioni amministrative condotte dalla sua struttura organizzativa; qualsiasi intervento all'interno del perimetro della Riserva è subordinato al rilascio di specifico nulla osta da parte del Direttore, ai sensi dell'Art. 28 della L. R. n. 29/1997 e dell'Art. 23 Regolamento del Piano della Riserva.
Il Piano, le NTA e il Regolamento prescrivono condizioni, modalità, tempi e quanto altro necessario per rendere compatibile, tra le altre cose, la conservazione della flora spontanea e l'esercizio del pascolo con le finalità della RNRSDL.

In particolare, sono vietati il taglio o il danneggiamento con qualsiasi mezzo delle specie vegetali, fatti salvi gli interventi necessari allo svolgimento delle attività agro–silvo–pastorali e gli interventi di taglio e decespugliamento e di restauro ambientale programmati, funzionali alle attività di manutenzione e salvaguardia degli ecosistemi della Riserva.
Riguardo le superfici di pascolo i soggetti autorizzati al pascolamento possono realizzare delimitazioni temporanee e/o permanenti per evitare lo spostamento degli animali verso zone di pregio naturalistico, oppure dispongono di un numero congruo di pastori che ne regolano gli spostamenti.
L'Ente di Gestione determina l'efficacia della pratica del pascolo attraverso il monitoraggio e la valutazione delle attività presenti e dei possibili sviluppi futuri, anche grazie al confronto con i soggetti pubblici (anche di ricerca) e/o privati coinvolti e/o interessati, al fine di ricercare soluzioni ecocompatibili.

CONSIDERATO CHE

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge;
- conformemente alle finalità e agli obiettivi del Progetto Life Grace, sulla scorta dei presupposti in premessa, è stata attivata un'interlocuzione diretta con il Comune di Farnese (VT) finalizzata a una collaborazione per la valorizzazione dei dati disponibili e l'attivazione di un supporto tecnico-scientifico di tipo gratuito per la disseminazione di tutte le buone pratiche individuate nell'ambito delle Azioni di Progetto;
- la presente convenzione stabilisce che i dati dell'attività non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e devono essere resi pubblici di comune accordo anche tramite pubblicazioni a carattere divulgativo e scientifico;
- le attività oggetto della presente convenzione rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal legislatore statale e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio e di conservazione degli habitat naturali di Direttiva comunitaria;
- la collaborazione, oggetto della presente convenzione consente di creare sinergie per il raggiungimento dei predetti obiettivi comuni e di pubblico interesse;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premessa

Le premesse e le considerazioni sono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto e durata

Le parti si impegnano a collaborare al fine di promuove specifiche azioni idonee alla gestione e conservazione di habitat di Direttiva, tramite la disamina di dati ambientali già disponibili, funzionali anche all'attivazione di procedure di Misure di Conservazione di tipo contrattuale

ai sensi della DGR 569/2012 finalizzate a promuovere tipologie di interventi, contemplati dalle Misure di Conservazione (DGR 612/2011), rientranti tra le azioni da incentivare per la migliore gestione degli habitat di prateria semi-naturale eventualmente presenti, ed in particolare:

- rimozione degli arbusti, per il mantenimento delle superfici fruite a pascolo permanente;
- attività di sfalcio e pascolamento turnato, delle superfici abbandonate e/o degradate, al fine di mantenere una struttura disetanea dei soprassuoli e conservare prati-pascolo e aree aperte nei pressi e all'interno di aree forestali;
- conservazione, manutenzione e ripristino di strutture funzionali al pascolamento degli habitat di progetto, quali fontanili, muretti a secco, recinzioni, ecc.

Termini e condizioni di svolgimento:
La presente convenzione ha una durata di anni cinque, decorrenti dalla data di sottoscrizione, e potrà essere rinnovata previo atto scritto fra le Parti, da comunicare almeno un mese prima della data di scadenza.
In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.

Art. 3 - Coordinamento ed esecuzione dell'attività

L'attività di coordinamento è svolta dai seguenti responsabili:
- per ARSIAL: d.ssa Alessandra Macciocchi;
- per il Comune di Farnese: il direttore protempore della Riserva Naturale Selva del Lamone, dott. Pierluca Gaglioppa

I responsabili cureranno i rapporti tra le parti, coordineranno le attività nei rispettivi ambiti di competenza, constateranno inoltre l'effettiva attività svolta;

Art. 4 - Oneri del progetto e modalità di rimborso

La collaborazione si intende a titolo gratuito e la presente convenzione non potrà determinare in alcun modo il sorgere di rapporti contrattuali o di dipendenza tra il personale di ARSIAL e del Comune di Farnese (VT) – Riserva Naturale Selva del Lamone.

Art. 5 - Controversie

La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nella presente convenzione che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione. In caso di mancata risoluzione amichevole è competente in via esclusiva il TAR del Lazio.

Art. 6 - Proprietà ed utilizzazione dei risultati

Tutti i risultati parziali e finali direttamente o indirettamente derivanti dalla presente convenzione sono pubblici, non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza.
Le Parti, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, potranno liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto del presente contratto, con l'obbligo di notiziare l'altra Parte e di citare, nelle eventuali pubblicazioni di carattere tecnico/scientifico, che tali risultati sono scaturiti dalla collaborazione con l'altra Parte.
Tuttavia, salvo specifici accordi scritti tra le parti, è escluso l'utilizzo diretto dei nomi e/o dei loghi delle Parti per scopi pubblicitari.

Relativamente alle immagini del "Volo GAI" 1954-1955 fornite da ARSIAL, il Comune di Farnese (VT) avrà l'obbligo di utilizzarle solo nell'ambito dell'attività oggetto di convenzione, con divieto di diffusione.

Art. 7 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata. Le Parti garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al Reg. (UE) 2016/679 e Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 8-Responsabilità

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere.
Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale dipendente assegnato per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL.

Art. 9 - Diritto di recesso

Le Parti hanno la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti alla propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dalla presente convenzione con preavviso di almeno 30 giorni solari, comunicarsi con posta elettronica certificata – PEC.

Art. 10 - Spese contrattuali e di registrazione

Le Parti si danno atto che la presente convenzione, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa - parte II del DPR 131 del 26/04/1986 a cura e spese della parte che richiede la registrazione stessa.
La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo sin dall'origine (art. 2, Tariffa, Allegato A, Parte I – D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni e integrazioni) che viene assolta dal Comune con apposizione di contrassegno telematico.

Art.11 - Norme finali

La presente convenzione è impegnativa per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra il Comune di Farnese (VT) e ARSIAL si applicano le disposizioni del Codice Civile, in quanto compatibili.
Quanto sopra è letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.
Il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale per accettazione, ai sensi dell'art. 24, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e dall'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Per **ARSIAL**
Il Dirigente dell'Area
dott. Claudio Di Giovannantonio

Per il **Comune di Farnese**
Il Sindaco pro tempore
Dott. Giuseppe Ciucci